



Allegato 1

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESPOSITIVE E LABORATORIALI IN OCCASIONE DELL'EVENTO "LO SPIRITO DEL NATALE" NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO PROGRAMMATO DOMENICA 1 DICEMBRE 2019.

Codice Identificativo Gara (CIG) **Z702AB4F2F**

Importo dell'appalto: **€ 3.000,00**

Art. 1 – Oggetto del servizio

L'oggetto dell'appalto è costituito dalle seguenti prestazioni:

Fase 1) Progettazione delle attività e selezione degli espositori, tra quelli maggiormente rappresentativi delle eccellenze artigianali, florovivaistiche e agroalimentari del territorio. La fase comprenderà le seguenti attività:

- Selezione degli espositori scelti tra le seguenti categorie: piante, artigianato di qualità, prodotti agroalimentari bio (frutta e verdura, cioccolata, vino e olio), oggettistica natalizia, libri, associazioni.
- Progettazione laboratori in collaborazione con gli espositori: ogni stand dovrà offrire ai visitatori laboratori specifici riguardanti l'offerta merceologica esposta.
- Progettazione dell'allestimento dei singoli stand in collaborazione con gli espositori: ogni stand dovrà adeguarsi al tema natalizio proposto ed avere un allestimento che rifletta la qualità della manifestazione.
- Redazione di un Regolamento in cui siano riportati gli obblighi assicurativi, previdenziali e fiscali degli espositori e le norme di sicurezza e decoro a cui si dovranno attenere durante la manifestazione.

Fase 2) Progettazione grafica, per l'immagine coordinata dell'evento in parola.

- Realizzazione di n.1 locandina A4 contenente le indicazioni generali dell'evento, per la diffusione mediatica
- Realizzazione di n.1 pieghevole (4 facciate, formato finale A5) contenente il programma sintetico delle due giornate
- Realizzazione di n.2 volantini A5 contenenti la descrizione dettagliata degli eventi delle due giornate, da inserire nel pieghevole
- Realizzazione di n.1 volantino formato A4 contenente la descrizione dell'evento "Il tuo fiore", e una breve storia sulla principessa Demidova

Fase 3) Coordinamento

- Coordinamento, per i due giorni della manifestazione, degli espositori in collaborazione con i tecnici del Parco di Pratolino: accoglienza, coordinamento degli allestimenti degli stand, della logistica e disallestimenti.
- Reperibilità garantita h 24 per le due giornate dell'evento.

Art. 2 – Tempi di consegna e durata del contratto

Il servizio dovrà essere svolto tassativamente nell'orario concordato con la Direzione, comunque entro e non oltre sabato 30 novembre per l'allestimento e lunedì 2 dicembre per il disallestimento.

La Direzione si riserva la facoltà di dare esecuzione al servizio anche nelle more della stipula del contratto qualora lo richiedano motivate ragioni d'urgenza.

La durata del contratto è stimata in 20 giorni.

Art. 3 – Sede di esecuzione del contratto

La sede di esecuzione del presente contratto è Parco Mediceo di Pratolino, in via fiorentina 276 Loc. Pratolino 50036 Vaglia (FI).

Gli orari delle attività e sopralluoghi devono essere necessariamente concordati in anticipo con gli Uffici del Parco, comunque tali da garantire il corretto svolgimento della manifestazione programmata per il giorno domenica 1 dicembre 2019, come meglio dettagliati nel successivo art. 5 del presente Capitolato.

Art. 4 – Importo del contratto

L'importo del contratto che si intende stipulare è di Euro 3.000,00 (operazione fuori campo IVA se sussiste la fattispecie).

Gli oneri per la sicurezza, stimati pari a Euro 0,00 sono inclusi nell'importo dell'appalto.

Art. 5 – Modalità di esecuzione del servizio

L'Associazione s'impegna a utilizzare i locali esclusivamente per le finalità e nei limiti indicati nel presente atto.

L'Associazione si impegna a rispettare l'orario di chiusura stabilito dalla Direzione del Parco, terminando le attività entro e non oltre le ore 17,00.

L'Associazione si impegna a garantire il corretto svolgimento di tutte le attività connesse alla realizzazione dell'evento in parola, assicurandosi che i soggetti incaricati delle installazioni/disinstallazioni, degli allestimenti/disallestimenti, dell'esecuzione di spettacoli, delle pulizie e di ogni attività correlata si attengano scrupolosamente a quanto indicato nella documentazione riguardante gli adempimenti in materia di sicurezza.

A tal fine dovranno pervenire, con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento, tutti i dettagli e documenti necessari ad emanare le corrette prescrizioni finalizzate a garantire la sicurezza dei fruitori del Parco.

L'Associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Direzione del Parco ogni notizia circa gli eventi in parola, individuando come unico referente preposto al coordinamento di tutte le attività correlate alla presente convenzione l'Ufficio del Parco ai seguenti recapiti mail: parcomediceodipratolino@cittametropolitana.fi.it, telefono 0554080721 cell. 3498800380 - 3357305896.

Gli eventi, così come descritti nel progetto presentato e assunto agli atti del fascicolo, si svolgeranno nel giorno domenica 1 dicembre 2019.

Le operazioni di montaggio/smontaggio degli stand espositivi saranno consentite, negli orari preventivamente concordati con il parco, indicativamente:

- dalle ore 10.00 alle ore 15.00 del sabato precedente l'evento

- dalle ore 8:00 alle ore 10:00 della domenica 1 dicembre
- dalle ore 17.00 alle ore 20.00 della domenica 1 dicembre

Durante le suddette operazioni dovrà essere garantita la sicurezza dei visitatori e fruitori del Parco osservando le misure di volta in volta impartite dalla Direzione.

L'ingresso con mezzi a motore è consentito, per gli allestimenti e disallestimenti, esclusivamente nell'orario preventivamente concordato con la Direzione e sopra riportato.

Nella fascia oraria di apertura al pubblico è in ogni caso fatto divieto di ingresso e transito con autoveicoli salvo espressa autorizzazione da parte della Direzione del Parco.

E' fatto divieto di affiggere cartelli o manifesti fuori dagli spazi a ciò destinati e senza preventivamente accordarsi con l'ufficio tecnico del Parco, gli stessi dovranno essere rimossi a conclusione dell'evento.

E' altresì fatto divieto di utilizzare sponsor o veicolare immagini commerciali associate all'evento, senza espressa autorizzazione dell'ente ospitante. E' altresì vietato l'esercizio del commercio ambulante all'interno del Parco, salvo espressa autorizzazione rilasciata dalla Direzione del Parco.

Si intendono unicamente autorizzati gli stand di esposizione e vendita di articoli di settore come elencati nell'allegato b) parte integrante al presente provvedimento, con indicazione della tipologia merceologica e denominazione dell'espositore.

La Direzione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di far rimuovere gli stand non adeguati al contesto ospitante con ciò intendendo, in particolare, l'esposizione di articoli non confacenti per tipologia, per livello qualitativo, per decoro, etc.

Le attività svolte dovranno avvenire nel pieno rispetto della vigente normativa sul commercio, con particolare riguardo all'obbligo di emissione di documenti fiscali.

I rapporti tra l'Associazione e gli espositori saranno regolati da apposito contratto, da sottoscrivere tra le parti interessate. La Città Metropolitana non risponde di eventuali contenziosi dovessero sorgere tra l'Associazione e gli espositori correlata allo svolgimento dell'evento in parola.

Al termine dell'evento gli spazi utilizzati verranno lasciati nello stato in cui ci sono stato consegnati sollevando la Città Metropolitana da ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone che si fossero verificate nel corso dell'esecuzione e o durante le fasi di allestimento e smontaggio.

L'Associazione si impegna a svolgere gli eventi in parola nel pieno rispetto del Regolamento del Parco che, stipulando la presente convenzione, dichiara di conoscere.

L'Amministrazione, per mezzo degli Uffici Tecnico/Amministrativo del Parco, si impegna a mettere a disposizione tutte le informazioni utili finalizzate all'esatta e completa esecuzione dell'allestimento.

Art.6 – Selezione e obblighi degli espositori

Gli espositori dovranno essere selezionati tra quelli maggiormente rappresentativi delle eccellenze artigianali, florovivaistiche e agroalimentari del territorio.

L'elenco degli operatori selezionati dovrà essere partecipato alla Direzione del Parco che potrà, in caso di non idoneità rispetto ai criteri indicati, modificare o richiedere delle integrazioni.

Agli espositori è consentito esercitare attività di vendita dei propri prodotti nell'ambito della manifestazione di che trattasi e negli spazi concessi a questo scopo.

Con la firma del presente contratto Città Metropolitana di Firenze e l'Associazione Radici Quadrate, si danno reciprocamente atto che per la realizzazione dell'evento in parola non sono richiesti compensi in denaro per la concessione degli spazi oggetto dell'evento.

Tutti gli espositori partecipanti all'evento si obbligano tuttavia a fornire un'attività laboratoriale a partecipazione libera e gratuita, a vantaggio dei visitatori del Parco.

Tale attività è condizione necessaria alla partecipazione dell'espositore medesimo.

Le attività laboratoriali dovranno essere precedentemente concordate con la Direzione del Parco e comunque riferirsi ai settori merceologici ed agli standard qualitativi richiamati all'art. 1 del presente Capitolato.

Il calendario delle attività laboratoriali sarà parte integrante della manifestazione.

La mancata somministrazione di attività laboratoriale comporta l'esclusione dell'espositore dalla manifestazione.

L'Associazione Radici Quadrate non potrà richiedere agli espositori alcun compenso per la partecipazione alla manifestazione, salvo la quota di iscrizione associativa.

Gli espositori dovranno esercitare la propria attività nel pieno rispetto della vigente normativa assicurativa, previdenziale e fiscale previste per la propria categoria/professione,

Art. 7 - Fatturazione

All'Associazione sarà corrisposto il pagamento in un'unica soluzione in riferimento a servizio effettivamente eseguito, come risultante da apposito documento.

Le prestazioni contrattuali sono soggette alla verifica di regolare esecuzione tramite la corrispondenza dei servizi eseguiti e quanto indicato nel documento di trasporto emesso sulla base di quanto richiesto.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla acquisizione delle fatture elettroniche.

Il contraente, ai sensi dell'art. 3 dalla legge 136/2010, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, i cui estremi nonché le generalità e il codice fiscale

delle persone delegate ad operare su di essi devono essere comunicati alla Stazione Appaltante, e riportando, in relazione a ciascuna transazione eseguita il relativo Codice identificativo gara (CIG).

Art. 8 - Prestazioni incluse nel servizio

Nel rimettere la propria offerta l'operatore economico accetta di farsi carico di tutti gli oneri e i rischi relativi alla fornitura dei beni/esecuzione del servizio, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'operatore economico contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni legislative incluse quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati all'ente o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, fiscali, previdenziali, di sicurezza, di igiene e sanitarie.

Il contraente è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara.

Art. 9- Responsabile del procedimento

Ai fini del presente procedimento e ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs 50/2016 e smi il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Dr.ssa Monticini Laura.

Art. 10 - Responsabile organizzativo e referente per la Ditta

Il contraente è tenuto ad individuare e comunicare all'Amministrazione il proprio Responsabile organizzativo, a cui spetterà il coordinamento e la direzione di tutte le attività previste dal contratto.

La Città Metropolitana farà riferimento ai soggetti indicati per l'esecuzione del contratto.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto. Inoltre il soggetto aggiudicatario s'impegna ad applicare le disposizioni in materia di sicurezza e deve dichiarare di conoscere perfettamente le norme contenute nel D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "*Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*".

Art. 11 - Documento unico di valutazione del rischio da interferenze (duvre)

Ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento, Città metropolitana di Firenze redigerà il verbale di coordinamento per la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l'attività del Committente e dell'impresa appaltatrice e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per eliminare o ridurre tali rischi (art. 26 del D. Lgs. 81/2008). █

Art. 12 – Obblighi del contraente

L'aggiudicatario è tenuto a fornire il servizio:

1. entro i tempi e le modalità richieste, così come indicato nel presente Capitolato e nella documentazione di gara;
2. adottando tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa;
3. di manlevare, fin dalla firma del presente Capitolato tecnico e prestazionale, Città Metropolitana di Firenze da tutti i danni causati durante l'espletamento del servizio che siano imputabili al proprio operato.

Art. 13 – Responsabilità

L'Associazione si assume ogni responsabilità ai sensi della legge 196/03 e ss.mm.ii. in materia di trattamento dei dati personali di cui possa venire a conoscenza in occasione della gestione e organizzazione delle attività legate alla realizzazione dell'evento.

Le parti si danno reciprocamente atto che ciascuna provvederà ad ogni adempimento di rispettiva competenza, secondo i contenuti del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Art. 14 - Stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto sarà stipulato in forma privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

La sottoscrizione del presente capitolato da parte del contraente equivale ad accettazione delle clausole ivi contenute e dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di forniture.

Tutte le spese, comunque riconducibili al presente affidamento, eventuali tasse, bolli, tributi comunque denominati e dovuti, compresa la registrazione del Contratto "in caso d'uso", sono a carico della ditta affidataria. In particolari, sono a carico della Ditta affidataria le imposte di bollo (Euro 16,00 per ogni 4 facciate).

Art. 15 – Cause sopravvenute –sospensione

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a Città Metropolitana di Firenze, la stessa potrà rinviare l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa

ostativa. Decorso il tempo di 60 giorni è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

Art. 16 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Art. 17 - Responsabilità

L'operatore economico aggiudicatario è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti connessi alle clausole del contratto oggetto del presente appalto, restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato d'appalto sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi, la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità.

L'operatore economico aggiudicatario sarà in ogni caso tenuto a rifondere gli eventuali danni che, in dipendenza dell'esecuzione della fornitura/servizio, fossero arrecati all'Amministrazione

Art. 18 - Clausola risolutiva espressa

Costituisce causa di risoluzione automatica del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in materia di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- cessione parziale o totale del contratto;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità, di cui all'art 3 della L. 136/2010, dei flussi finanziari in relazione all'appalto;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- inadempimento alle disposizioni dell'Amministrazione riguardo i tempi di esecuzione della fornitura/servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- sospensione del servizio da parte dell'operatore economico aggiudicatario senza giustificato motivo;

Art. 19 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto, ove la stazione appaltante sia attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Firenze, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 20 – Codici di comportamento

L'Aggiudicatario dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, 10 previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice adottato dalla Provincia di Firenze che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della Città metropolitana di Firenze, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è consultabile al seguente indirizzo: <http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente-2/codici-di-comportamento-e-disciplinari/>

Art. 21- Informativa sulla protezione dei dati

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 informiamo che i dati personali, che raccogliamo al fine dello svolgimento della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 comma 1) lettera a del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine le facciamo presente che:

1. La Città Metropolitana di Firenze è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Cavour n. 1 - 50129 Firenze; cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it);
2. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude l'affidamento della fornitura/servizio richiesta. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione;
3. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
4. Nei rapporti contrattuali con le persone fisiche, l'interessato ha diritto di chiedere, al titolare del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali che lo riguardano e chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati della Città Metropolitana di Firenze: rpdprivacy@cittametropolitana.fi.it; oppure otello.cini@cittametropolitana.fi.it -Via Cavour n.1, 50129 Firenze - pec: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it;
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo.
(<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>)

Art. 22 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/CE, al D.Lgs. n. 50/2016, alla L.R. n. 38/2007, al Regolamento per la disciplina dei contratti della Città Metropolitana di Firenze, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici.

Il RUP Dr.ssa Laura Monticini